

2000/0046(CNS)

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO
del ...
recante modifica del regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso
(2000/C 86 E/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili. Tale meccanismo consente di tener conto, in una certa misura, delle spese di magazzino e degli interessi per il magazzino del riso nella Comunità, nonché della necessità di smaltire le giacenze di riso a seconda del fabbisogno del mercato. Conformemente all'impostazione seguita nella riforma delle organizzazioni comuni dei mercati nell'ambito dell'Agenda 2000 e per consentire ai produttori una pianificazione pluriennale della produzione, è opportuno non limitare nel tempo la fissazione del numero e dell'importo delle maggiorazioni mensili, ferma restando la possibilità di procedere in futuro alle necessarie revisioni. In considerazione della stabilità dei prezzi e dei tassi d'interesse, risulta giustificato mantenere l'importo delle maggiorazioni attualmente in vigore.

(2) In occasione della presente modifica del regolamento (CE) n. 3072/95, è opportuno, per motivi di semplificazione e di chiarezza giuridica, sopprimere alcune disposizioni non pertinenti.

(3) Inoltre, per conformarsi alle disposizioni adottate dal Consiglio in materia di comitatologia, occorre modificare le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 3072/95. Poiché le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'eser-

cizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3072/95/CE è modificato come segue:

1. All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili durante ciascuno dei quattro mesi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Il prezzo così ottenuto per il mese di luglio resta valido fino al 31 agosto.

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001, l'importo di ciascuna maggiorazione mensile è pari a 2 EUR/t.»

2. L'articolo 20 è soppresso.

3. Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Consiglio

Il Presidente

• • •
